

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 35 del 3 Ottobre 2015

1. ATTIVITA' DI TINTOLAVANDERIA - Requisiti richiesti al responsabile tecnico - Nuovo parere del Ministero dello Sviluppo Economico

La disposizione dettata dall'art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 84 del 2006 (*Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia*) identifica le caratteristiche («**attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa**») che il periodo di inserimento deve presentare al fine della sua capacità di produrre in capo al prestatore l'effetto giuridico del conseguimento dei richiesti requisiti professionali. In tale prospettiva, si deve ritenere che soddisfi la prescrizione di legge un «**periodo di inserimento presso imprese abilitate del settore**» che sia caratterizzato dalla **prestazione professionale e continuativa** del lavoro da parte del collaboratore, nonché da un inquadramento del soggetto atto, per qualifica, mansione, continuità e durata, a produrre in capo al lavoratore il conseguimento di una esperienza tecnico-professionale idonea a garantire il pieno conseguimento delle finalità (*tutela dell'ambiente, dei lavoratori, dei consumatori che si avvalgono dell'opera professionale dell'impresa*) che la legge sottende alla necessaria nomina del responsabile tecnico.

L'applicazione di questi principi al singolo caso concreto non può che essere rimessa agli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP), i quali – in sede di istruttoria della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) – potranno stabilire, sulla base della documentazione prodotta dal dichiarante o da acquisirsi presso di questi, l'effettivo conseguimento del requisito professionale richiesto al responsabile tecnico.

Sono questi i chiarimenti giunti dal Ministero dello Sviluppo Economico con il **parere del 22 settembre 2015; Prot. 169302**, emanato in risposta ad un preciso quesito in cui si chiedeva cosa dovesse intendersi per «*attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa*», al fine di arrivare ad una interpretazione uniforme sul territorio nazionale della disciplina relativa al conseguimento dell'idoneità professionale di responsabile tecnico di tintolavanderia.

LINK:

[Per scaricare il testo del parere ministeriale clicca qui.](#)

2. IMPIANTISTICA - Dichiarazione di conformità resa da impresa comunitaria in libera prestazione occasionale di servizi - Nuovo parere del Ministero dello Sviluppo Economico

Una ditta stabilita in altro Stato membro dell'Unione europea a cui viene affidata, nell'ambito di lavori di ristrutturazione di un immobile, la realizzazione degli impianti idraulico ed elettrico può rilasciare la **dichiarazione di conformità degli impianti**, di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, a condizione che, in occasione della prima prestazione di servizi sul territorio dello Stato, abbia fornito in anticipo - ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (di recepimento della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali) - **informativa all'Autorità nazionale competente** (che in questo caso è il *Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la*

normativa tecnica), trasmettendo ad essa una **dichiarazione scritta** contenente le informazioni e corredata della documentazione previste dalla norma.

l'Autorità nazionale competente procederà allo svolgimento di una verifica delle qualifiche del prestatore, preliminarmente rispetto alla prestazione del servizio da parte di questi.

Dell'esito della procedura amministrativa avviata dal prestatore comunitario è data informazione per il tramite del sito internet istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico.

Nel parere viene, inoltre, precisato che l'invio nei modi di legge della dichiarazione preventiva da parte del prestatore comunitario che intenda operare in Italia in regime di libera prestazione occasionale e temporanea, e l'esito positivo delle verifiche svolte dall'Amministrazione o comunque l'assenza di determinazioni nel termine previsto dalle disposizioni di cui al citato articolo 11 del D. Lgs. n. 206/2008, costituisce **condicio sine qua** non affinché l'impresa dichiarante possa considerarsi abilitata all'esercizio in Italia della propria attività per l'anno in corso e, conseguentemente, al rilascio delle prescritte dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati.

Il deposito della dichiarazione di conformità va effettuato presso lo **Sportello unico per l'edilizia** e la verifica dell'abilitazione dell'installatore spetta alla competente Camera di Commercio.

Trattandosi, in questo caso, di impresa comunitaria non iscritta ad alcuna Camera di Commercio, il Ministero ritiene che si debba fare riferimento alla **Camera di Commercio nella cui circoscrizione è ricompreso l'immobile** oggetto dell'intervento installativo cui affrisce la dichiarazione di conformità, trasmettendo ad essa la documentazione depositata dall'impresa comunitaria.

Sono questi i chiarimenti giunti dal Ministero dello Sviluppo Economico con il **parere del 22 settembre 2015, Prot. 169311**, emanato in risposta ad un quesito in merito alla dichiarazione di conformità degli impianti resa da un'impresa comunitaria operante in Italia in regime di prestazione occasionale e temporanea.

Viene di fatto ribadito quanto già chiarito dallo stesso Ministero con la **nota del 6 agosto 2008, Prot. n. 15314**, nella quale, in relazione ad analoga fattispecie, si concludeva nel senso di ritenere che «*l'impresa comunitaria in libera prestazione di servizi è comunque tenuta al rilascio della dichiarazione di conformità, secondo le modalità e la tempistica stabilita dal legislatore italiano*».

LINK:

[Per scaricare il testo del parere ministeriale clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione riservata alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti abilitati \(prestazioni occasionali\) clicca qui.](#)

3. IMPRENDITORI AGRICOLI - Vendita diretta su aree private all'esterno dell'azienda agricola - Nuovo orientamento del Ministero delle Politiche Agricole che corregge la propria precedente posizione e quella del Ministero dello Sviluppo Economico

La vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli rientra nel novero delle attività qualificate agricole per connessione dall'art. 2135, comma 3, del Codice civile e pertanto, le questioni attinenti alle modalità di svolgimento di tale attività **ricadono nella competenza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali**.

La possibilità prevista dall'art. 4, comma 1 e seguenti, del D.Lgs. n. 228 del 1001 di esercitare la vendita diretta "*in tutto il territorio della Repubblica*" **non può essere limitata da una lettura restrittiva**, che risulterebbe tra l'altro in contrasto con il principio costituzionale della libertà di iniziativa economica privata (art. 41 della Costituzione).

L'attuale formulazione dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 228/2001 "**non pone alcun limite all'esercizio della vendita diretta nel territorio della Repubblica su superfici private all'aperto ovunque esse siano ubicate purchè delle stesse l'imprenditore agricolo abbia la legittima disponibilità e ferma restando, naturalmente, l'osservanza delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, come espressamente previsto dal comma 1 del citato articolo 4**".

Questo è quanto sostenuto dal Ministero delle Politiche Agricole con la **nota del 7 agosto 2015, Prot. 0002855**, inviata al Ministero dello Sviluppo Economico e, per conoscenza, all'ANCI.

Senonchè, il Ministero dello Sviluppo Economico, con due Risoluzioni (n. 197797 del 10 novembre 2014 e n. 47941 del 3 aprile 2015) aveva, in precedenza, sostenuto - *riportando il parere del Ministero delle Politiche Agricole espresso con la nota n. 79920 del 29 ottobre 2014* - che per effetto della modifica normativa intervenuta al secondo periodo del comma 2, dell'articolo 4, del D. Lgs. n. 228/2001 ad opera dell'articolo 30-bis del D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013, **non risultava più possibile effettuare l'attività di vendita da parte degli imprenditori agricoli su aree private**, anche nel caso in cui della medesima superficie l'imprenditore agricolo avesse avuto disponibilità.

Il Ministero delle Politiche Agricole, con la citata nota n. 79920 del 29 ottobre 2014, confermava, infatti, che: *“La novella ha ampliato la possibilità di vendita da parte degli imprenditori agricoli in occasione di sagre, fiere e manifestazioni varie, e nel contempo, ha escluso la vendita diretta su “altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità”, abrogando la relativa disposizione normativa. Per quanto sopra, si ritiene di poter concordare sull’interpretazione fornita dal Ministero dello sviluppo economico in merito al divieto di vendita su aree private all’esterno dell’azienda agricola”*.

Dopo circa un anno, con la nota del 7 agosto 2015, lo stesso Ministero delle Politiche Agricole - *“dopo un approfondimento complessivo della materia”* - rivede la propria precedente posizione e quella espressa dal Ministero dello Sviluppo Economico sostenendo che la corretta interpretazione del disposto di cui al comma 2 dell’art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001, nella parte in cui disciplina *“la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola”* **deve fondarsi sulla nozione di azienda recata dall’art. 2555 del Codice Civile** e che, pertanto, deve ricadere nel novero dei beni aziendali anche una superficie o un’area nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, ancorchè tale superficie o area siano diverse dai terreni in cui viene svolta l’attività di produzione. E quindi, non è giuridicamente sostenibile, ai fini della vendita diretta, la differenziazione tra terreni o beni *“aziendali”* o terreni e beni *“esterni all’azienda”*.

LINK:

[Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare i testi delle citate note e risoluzioni ministeriali clicca qui.](#)

4. PANIFICI E PANE FRESCO E A DURABILITA’ PROLUNGATA - Via libera della Conferenza Stato-Regioni ad un decreto atteso da oltre 9 anni

Le Regioni, nel corso della Conferenza Stato-Regioni che si è svolta il 24 settembre 2015, hanno espresso l’intesa sul decreto - atteso da oltre nove anni - che contiene il regolamento che definisce le denominazioni di ***“panificio”, “pane fresco”*** e ***“pane a durabilità prolungata”***.

Non si può, infatti, non ricordare che tale decreto è stato previsto dall’art. 4, comma 2-ter della L. n. 248 del 4 agosto 2006, di conversione del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, dove si stabiliva che *“Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto ... volto a disciplinare, in conformità al diritto comunitario”,* la denominazione di **«panificio»**, di **«pane fresco»** e l’adozione della dicitura **«pane conservato»**.

Oltre alle varie definizioni fornite dal decreto (*pane fresco; pane di pasta madre, pane con pasta madre; pane fresco con pasta madre; prodotto intermedio di panificazione; panificio, ecc.*), all’articolo 6 si stabilisce l’avvio di un nuovo panificio e il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono subordinati alla **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**, da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata di:

- a) *autorizzazione della competente azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari;*
- b) *autorizzazione alle emissioni in atmosfera;*
- c) *titolo abilitativo edilizio e permesso di agibilità dei locali;*
- d) *indicazione del nominativo del responsabile dell’attività produttiva.*

All’articolo 8 si parla del **“Responsabile dell’attività produttiva”**. Il responsabile dell’attività produttiva, ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell’impresa di panificazione, è designato dal legale rappresentante dell’impresa stessa all’atto della presentazione della SCIA.

Il responsabile dell’attività produttiva **deve essere individuato per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione** presso il quale è installato un laboratorio di panificazione.

Il responsabile dell’attività produttiva è tenuto a **frequentare un corso di formazione professionale**, accreditato dalla regione o della provincia autonoma competente per territorio, il cui contenuto e la cui durata sono deliberati dalla giunta regionale o della provincia autonoma con apposito provvedimento.

È **esonerato dal corso formativo** il responsabile dell’attività produttiva che risulta già in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) *aver prestato la propria opera per almeno tre anni presso un’impresa di panificazione, con la qualifica di operaio panettiere o con una qualifica superiore secondo la disciplina dei vigenti contratti collettivi di lavoro;*
- b) *aver esercitato per almeno tre anni l’attività di panificazione in qualità di titolare, collaboratore familiare o socio prestatore d’opera con mansioni di carattere produttivo;*
- c) *aver conseguito un diploma in materie attinenti, all’attività di pianificazione, incluso in un apposito elenco individuato dalla giunta regionale o della provincia autonoma;*
- d) *aver ottenuto un diploma di qualifica di istruzione professionale in materie attinenti all’attività di panificazione, conseguito nell’ambito del sistema di istruzione professionale, unitamente a un periodo di*

attività lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore, di due anni qualora il diploma sia ottenuto prima del compimento della maggiore età;
e) aver conseguito un attestato di qualifica in materie attinenti all'attività di panificazione o il profilo di panificatore, in base agli standard professionali della regione o della provincia autonoma, rilasciato a seguito di un corso di formazione professionale, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione della durata di almeno un anno svolta presso imprese del settore.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo dello schema di decreto clicca qui.](#)

5. TAX CREDIT RISTRUTTURAZIONE STRUTTURE ALBERGHIERE E RICETTIVE - Nuovi chiarimenti dal Ministero per i beni e le attività culturali

Possono beneficiare del riconoscimento del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive solo le strutture così come definite nel D.M. 7 maggio 2015, ovvero anche quelle strutture alberghiere individuate dalla specifica normativa regionale, purché effettivamente operanti come tali e non ricettive in senso generale. Pertanto, **non possono partecipare al riconoscimento del credito d'imposta i campeggi, i villaggi turistici, le aree di sosta, i parchi vacanza, i bed and breakfast, gli affittacamere per brevi soggiorni, le case e gli appartamenti per vacanze.**

Questo è uno dei chiarimenti pervenuti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nelle FAQ pubblicate sul proprio sito istituzionale.

Nelle risposte sono state, inoltre, chiarite altre questioni che avevano ingenerato dubbi e perplessità.

a) Sia l'istanza che l'attestazione dell'effettività delle spese sostenute non possono essere firmate manualmente, pena esclusione dall'ammissione. **L'istanza e l'attestazione devono riportare solo ed esclusivamente la firma digitale**, rispettivamente, del legale rappresentante e del soggetto autorizzato ad attestare l'effettività delle spese sostenute.

Ricordiamo che, per accedere all'agevolazione, la domanda deve essere presentata al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, in via telematica tramite il Portale dei procedimenti.

Per le spese sostenute nel 2014, dallo scorso 15 settembre e fino alle ore 16 del 9 ottobre 2015 è attiva la procedura per la compilazione delle istanze.

La **domanda di agevolazione** e l'attestazione dell'effettività delle spese sostenute firmate digitalmente potranno essere presentate **dalle ore 10 del 12 ottobre 2015 e fino alle ore 16 del 15 ottobre 2015.**

b) L'art. 3, comma 1 del D.M. 7 maggio 2015 prescrive, infatti, che "*alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 è riconosciuto il credito d'imposta*".

Pertanto, può chiedere il riconoscimento del credito **chi sia identificabile come impresa alberghiera e non altro genere d'impresa** e chi sia in **possesso della partiva IVA alla data del 1° gennaio 2012.**

Pertanto, nel caso l'azienda proprietaria di uno stabile abbia ceduto in affitto ad altra impresa alberghiera, ha l'abilitazione da parte della Camera di Commercio ad esercitare attività immobiliare con affitto e gestione di immobili di proprietà, ma non può fruire del riconoscimento del credito d'imposta per le spese sostenute in quanto proprietaria dell'immobile.

LINK:

[Per consultare le FAQ del 24 settembre 2015 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dei procedimenti clicca qui.](#)

6. TAX CREDIT DIGITALIZZAZIONE 2015 - Pubblicato l'elenco degli ammessi al riconoscimento del credito

Il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, in attuazione dell'art. 6, comma 3 del D. M. 12 febbraio 2015, ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, **l'elenco, aggiornato al 24 settembre 2015, delle domande ammesse al riconoscimento del credito d'imposta** agli esercizi ricettivi, agenzie di viaggio e tour operator in relazione ai costi sostenuti per la digitalizzazione.

Si tratta della graduatoria concernente il credito d'imposta per il turismo digitale, relativa alle domande presentate dal 13 al 24 luglio scorso, riferite alle spese sostenute nel 2014.

Lo stesso Ministero si riserva, ai sensi dell'art. 8, comma 1 medesimo decreto, di effettuare ulteriori controlli in merito al rispetto delle condizioni richieste ed eventualmente procedere, ai sensi dell'art. 7, comma 1, alla revoca del credito nel caso venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti.

LINK:

[Per scaricare l'elenco degli ammessi al credito clicca qui.](#)

7. DIFFUSIONE E RAFFORZAMENTO DELL'ECONOMIA SOCIALE - Previste agevolazioni a favore di imprese sociali, cooperative sociali e ONLUS

Al fine di promuovere la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale, con il **Decreto 3 luglio 2015**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha previsto la istituzione di un *"regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento degli interessi generali e delle finalità di utilità sociale"*.

Il regime di aiuto istituito dal presente decreto è destinato ad agevolare le seguenti tipologie di imprese:

- a) **imprese sociali** di cui decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, costituite in forma di società;
- b) **cooperative sociali** di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, anche non aventi qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e relativi **consorzi**, come definiti dall'art. 8 della legge predetta;
- c) **società cooperative aventi qualifica di ONLUS** ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 3, commi 2 e 3.

Saranno ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento finalizzati alla creazione o allo sviluppo delle imprese di cui sopra:

- a) *compatibili con le rispettive finalità statutarie;*
- b) *organici e funzionali all'attività esercitata;*
- c) *avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione;*
- d) *che presentino spese ammissibili, al netto dell'IVA, non inferiori a euro 200.000,00 (duecentomila/00) e non superiori a euro 10.000.000,00, fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dai regolamenti de minimis.*

Saranno ammissibili le spese necessarie alle finalità del programma di investimento, sostenute dall'impresa beneficiaria a partire dalla data di presentazione della domanda e relative all'acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie:

- a) *suolo aziendale e sue sistemazioni;*
- b) *fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni;*
- c) *macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;*
- d) *programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;*
- e) *brevetti, licenze e marchi;*
- f) *formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell'impresa beneficiaria, funzionali alla realizzazione del progetto;*
- g) *consulenze specialistiche, quali studi di fattibilità economico-finanziaria, progettazione e direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale;*
- h) *oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;*
- i) *spese per l'ottenimento di certificazioni ambientali o di qualità;*
- l) *spese generali inerenti allo svolgimento dell'attività d'impresa.*

L'apertura dei **termini e le modalità per la presentazione della domanda** saranno determinate con successivo provvedimento a firma del Direttore Generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto clicca qui.](#)

8. ARTIGIANATO DIGITALE - Proroga del termine finale di presentazione delle domande di agevolazione

Con **decreto direttoriale del 24 settembre 2015**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2015, è stato disposto che il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 febbraio 2015 menzionato nelle premesse, previsto per il 25 settembre 2015, è **posticipato alle ore 12:00 del giorno 15 ottobre 2015**.

La proroga si è resa necessaria a seguito delle richieste di proroga inoltrate dalle imprese in considerazione delle difficoltà riscontrate in merito al completamento delle attività di predisposizione delle domande in tempi utili alla loro presentazione, con particolare riferimento alla condizione relativa al numero minimo di imprese facenti parte dell'aggregazione.

Ricordiamo che con il **decreto 17 febbraio 2015** sono stati disciplinati, ai sensi dell'art. 1, commi 56 e 57, della Legge 27 dicembre 2014, n. 147 (Legge di stabilità 2014), i termini, le modalità e le procedure

per la concessione ed erogazione di **agevolazioni in favore di aggregazioni di Imprese riunitesi allo scopo di promuovere attività innovative nell'ambito dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile**. Soggetti coinvolti sono le "**Imprese artigiane**" e le "**Microimprese**".

La dotazione del fondo è pari a **5 milioni di euro per l'anno 2014** e a **10 milioni di euro per l'anno 2015**.

Con il **decreto direttoriale 11 maggio 2015**, è stato in seguito previsto che la domanda di agevolazione e la documentazione da allegare alla stessa dovessero essere presentate a partire dalle ore 10:00 del giorno 1° luglio 2015 e fino alle ore 12:00 del giorno 25 settembre 2015, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dgiai.artigianatodigitale@pec.mise.gov.it.

LINK:

[Per scaricare il testo del nuovo decreto direttoriale del 24 settembre 2015 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto del 17 febbraio 2015 clicca qui.](#)

9. BANDO BREVETTI +2 - Dal 6 ottobre 2015 al via i nuovi incentivi - On line le istruzioni per la compilazione delle domande

INVITALIA (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.) ha reso disponibile, sul proprio sito Internet, le **istruzioni e le indicazioni operative per la presentazione della domanda** alle agevolazioni al **bando Brevetti +2**.

Le agevolazioni sono destinati alle imprese, anche appena costituite, con sede legale e operativa in Italia, che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

- sono titolari o licenziatari di un brevetto rilasciato successivamente al 1° gennaio 2013;
- hanno depositato una domanda di brevetto successivamente al 1° gennaio 2013;
- sono in possesso di una opzione d'uso o di un accordo preliminare di acquisto o di acquisizione in licenza di un brevetto rilasciato successivamente al 1° gennaio 2013;
- sono spin-off accademici costituiti da meno di 12 mesi e titolari di un brevetto concesso successivamente al 1° gennaio 2012.

Le agevolazioni prevedono un **contributo a fondo perduto fino a un massimo di 140.000,00 euro**, che non può superare l'80% dei costi ammissibili.

Per gli spin-off accademici le agevolazioni possono arrivare al 100% dei costi ammissibili.

Gli incentivi sono concessi nel regime *de minimis*.

Le domande possono essere presentate **dalle ore 12:00 del 6 ottobre 2015** esclusivamente on line sulla piattaforma dedicata.

Il project plan deve essere compilato on line sulla piattaforma di INVITALIA. Bisogna poi scaricarlo e inviarlo, insieme a tutti i documenti richiesti, all'indirizzo brevettiplus@pec.invitalia.it.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

10. INIZIATIVE A VANTAGGIO DEI CONSUMATORI - Pubblicato il decreto direttoriale che fissa le modalità, i termini e i criteri per il finanziamento dei progetti

E' stato reso noto, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il testo del **decreto direttoriale del 30 settembre 2015**, che definisce le modalità, i termini e i criteri per il finanziamento dei progetti relativi a iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001).

I **progetti ammissibili** devono riguardare una o più delle seguenti attività: **assistenza, consulenza, formazione e informazione** dirette a facilitare e rafforzare l'esercizio e le opportunità da parte dei consumatori e degli utenti dei diritti e delle facoltà di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), c-bis), d), e) e g) del Codice del consumo, nonché alle altre disposizioni nazionali e europee a tal fine applicabili, compreso il D.L. 6 agosto 2015, n. 130, di recepimento della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori).

Le attività di cui sopra possono essere realizzate mediante:

a) *attivazione, anche con procedure on line, call center e numeri verdi, di nuovi sportelli delle associazioni e potenziamento ed adeguamento di quelli esistenti dedicati a tali attività, della cui apertura al pubblico, per un tempo adeguato, sia data massima informazione e che siano gratuiti per i*

consumatori ed inseriti in una rete di sportelli fisici o on-line che garantisca un'adeguata disponibilità di accesso a livello nazionale;

b) realizzazione, pubblicazione e distribuzione di materiale informativo, preferibilmente in formato digitale, o realizzazione e pubblicazione di apposite pagine tematiche su siti internet esistenti o da realizzare, sulle tematiche oggetto del progetto e aventi carattere divulgativo, innovativo, differenziato per categorie di fruitori, di cui sia garantita una adeguata diffusione a livello nazionale anche mediante mailing list di posta elettronica o tecniche di direct marketing;

c) organizzazione di seminari, convegni, giornate di studio, conferenze, e simili occasioni formative, purché aperti al pubblico e di rilievo nazionale o sovragionale; altre attività formative, eventualmente svolte in modalità di e-learning.

Possono presentare domanda per l'accesso al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 3 del presente decreto **esclusivamente le associazioni nazionali di consumatori ed utenti iscritte nell'elenco** di cui all'articolo 137 del D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206, preferibilmente riunite in gruppo.

Le **domande per l'accesso al finanziamento** possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero, e quindi **dal 2 ottobre 2015, ed entro e non oltre il 30 ottobre 2015**, pena l'irricevibilità della domanda stessa.

Dell'avvenuta pubblicazione viene comunque data tempestivamente diretta comunicazione, a cura del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, a tutte le associazioni nazionali dei consumatori ed utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale del 30 settembre 2015 e di tutti i suoi allegati clicca qui.](#)

11. STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - Fissate le regole per l'accoglienza e le procedure da applicare per il riconoscimento e la revoca

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2015, il **decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142**, di attuazione della direttiva 2013/33/UE, che riguarda norme relative all'**accoglienza dei richiedenti protezione internazionale** e di attuazione della direttiva 2013/32/UE, che riguarda le **procedure da applicare per il riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale**.

Il provvedimento – in vigore dal 30 settembre 2015 - stabilisce le norme relative all'accoglienza dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi richiedenti protezione internazionale nel territorio nazionale, comprese le frontiere e le relative zone di transito, nonché le acque territoriali, e dei loro familiari inclusi nella domanda di protezione internazionale.

Per "**richiedente protezione internazionale**" è da intendersi "*lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cui non è stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione*".

La "**domanda di protezione internazionale**" è la domanda presentata ai sensi del D.Lgs. n. 25/2008 (concernente attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e successive modificazioni), diretta ad ottenere il **riconoscimento dello status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria**.

LINK:

[Per scaricare il testo del nuovo decreto legislativo clicca qui.](#)

12. AUTORIFORMA DEL SISTEMA CAMERALE - Accorpamento tra le Camere di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa

Con **decreto del 25 settembre 2015**, il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato il processo di costituzione della nuova Camera di Commercio denominata "**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CATANIA, RAGUSA E SIRACUSA DELLA SICILIA ORIENTALE**", mediante accorpamento tra le Camere di Commercio di **Catania, Ragusa e Siracusa**.

La nuova Camera di Commercio avrà la **sede legale in Catania, Via Cappuccini, 2** e **sedi secondarie in Ragusa, Piazza della Libertà e in Siracusa, Via Duca degli Abruzzi, 4**.

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico segna l'ultimo passaggio che mancava per chiudere l'iter di accorpamento tra i tre Enti, deliberato in contemporanea dai due Consigli camerali di Ragusa e Siracusa e dal Commissario ad acta della Camera di Catania in data 21 febbraio 2015.

Il **dott. Alfio Pagliaro**, attuale Segretario generale della Camera di Commercio di Catania, è **nominato Commissario ad acta**, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio e di avviare le procedure di costituzione del Consiglio della nuova "Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale".

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto ministeriale clicca qui.](#)

13. AUTORIFORMA DEL SISTEMA CAMERALE - Accorpamento tra le Camere di Commercio di Chieti e Pescara

Con **decreto del 25 settembre 2015**, il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato il processo di costituzione della nuova Camera di Commercio denominata "**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA CHIETI PESCARA**", mediante **accorpamento tra le Camere di Commercio di Chieti e di Pescara**.

La nuova Camera di Commercio avrà la **sede legale in Chieti, Via F.lli Pomilio snc** e **sede secondaria in Pescara, Via Conte di Ruvo n. 2**.

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico segna l'ultimo passaggio che mancava per chiudere l'iter di accorpamento tra i due Enti, **deliberato dai due Consigli camerali di Pescara il 20 febbraio 2015 e di Chieti l' 11 maggio 2015**.

Il **dott. Roberto Pierantoni**, attuale Segretario generale della Camera di Commercio di Pescara, è **nominato Commissario ad acta**, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio e di avviare le procedure di costituzione del Consiglio della nuova "Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Chieti Pescara".

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto ministeriale clicca qui.](#)

14. ACCISE SULLE BEVANDE ALCOLICHE - In consultazione le modifiche alle norme UE

La Commissione europea ha avviato una procedura di **consultazione pubblica** sulla revisione della normativa comunitaria relativa ai diritti delle **accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche**.

L'iniziativa rientra nell'ambito delle attività di implementazione della normativa contenuta nella direttiva n. 92/83/CEE.

La direttiva stabilisce le caratteristiche fondamentali della materia, ossia:

- *le modalità di definizione della misura delle accise;*
- *la classificazione delle bevande soggette a imposizione;*
- *il perimetro applicativo delle aliquote ridotte per la produzione di birra e alcolici da parte delle PMI;*
- *il regime delle esenzioni.*

Come ricordato dalla stessa Commissione in una nota, per la prima volta i soggetti interessati potranno esprimere le proprie indicazioni attraverso un'ampia gamma di opzioni. Oltre a rispondere alle domande di consultazione, si potranno inviare spunti e suggerimenti su come migliorare la normativa.

La compilazione del questionario sarà possibile fino al **27 novembre 2015**.

LINK:

[Per accedere al documento di consultazione clicca qui.](#)

15. E-COMMERCE TRANSFRONTALIERO - Al via la consultazione UE sulle regole IVA

La Commissione europea ha lanciato una **consultazione pubblica**, aperta **fino al prossimo 18 dicembre 2015**, per contribuire a individuare metodi per semplificare i pagamenti dell'IVA sulle operazioni transfrontaliere di commercio elettronico nell'UE.

La consultazione pubblica intende raccogliere il parere di imprese, cittadini e organizzazioni rappresentative su:

1. l'attuale normativa IVA applicabile alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere tra imprese e consumatori;
2. l'attuazione delle modifiche apportate nel 2015 alle norme IVA sul luogo di prestazione e del mini sportello unico;
3. l'impegno assunto dalla Commissione nella "*Strategia per il mercato unico digitale in Europa*" a:

- estendere l'attuale sistema unico di registrazione (ossia il mini sportello unico) e pagamento elettronici alle vendite a distanza di beni materiali all'interno dell'UE e ai paesi terzi;
- introdurre una misura di semplificazione comune a livello dell'UE (ossia una soglia IVA) a sostegno delle piccole start-up che operano nel commercio elettronico;
- consentire controlli del paese d'origine, compreso un audit unico delle imprese transfrontaliere ai fini dell'IVA e
- eliminare l'esenzione dall'IVA per l'importazione di piccole spedizioni provenienti da fornitori di paesi terzi.

La Commissione sta cercando di ricevere una vasta gamma di punti di vista dai proprietari di imprese e da altre parti interessate, prima di elaborare nel 2016 le sue proposte legislative sul tema, che faranno parte della strategia di mercato unico digitale.

LINK:

[Per accedere al documento di consultazione clicca qui.](#)

16. Presentata la NUOVA CARTA DELLA QUALITÀ DELLA FARMACIA

Ad oltre vent'anni dalla prima stesura (1994), Cittadinanzattiva, Tribunale per i diritti del malato e Federfarma hanno realizzato la **nuova Carta della qualità della farmacia**, presentata il 28 settembre 2015.

La nuova Carta della qualità ha l'obiettivo di rinnovare l'impegno assunto dalle farmacie per favorire il rispetto dei diritti dei cittadini, alla luce delle novità del panorama sanitario attuale (ad iniziare dalla farmacia dei servizi e dalla riorganizzazione dell'assistenza territoriale) e del contesto sociale ed economico (difficoltà economiche di moltissime famiglie, difficoltà di accesso a servizi e prestazioni socio sanitarie).

Aderendo alla Carta della qualità, le farmacie si impegnano a rispettare e diffondere i principi contenuti nella **Carta europea dei diritti del malato**, a tenere conto in ogni fase della propria attività dei bisogni delle persone e delle difficoltà che esse possono incontrare nell'esercitare il proprio diritto alla salute.

I principi ispiratori della Carta della qualità sono: **accessibilità, accoglienza e personalizzazione**, informazione, sicurezza e standard di qualità dei servizi erogati.

Per ognuna di queste categorie la Carta elenca gli impegni che la farmacia assume e i diritti da garantire al cittadino.

La Carta della qualità è stata inviata a tutte le farmacie aderenti a Federfarma insieme a una locandina per informare i cittadini dell'adesione della singola farmacia all'iniziativa.

LINK:

[Per scaricare il testo della nuova carta della qualità della farmacia clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **REPUBBLICA ITALIANA** **(DAL 24 SETTEMBRE AL 3 OTTOBRE 2015)**

1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 20 gennaio 2015: Modifiche al decreto 29 luglio 2003, concernente i programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida. (Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 10 giugno 2015: Criteri e modalità di concessione dei contributi relativi al finanziamento di progetti nel campo navale. (Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero dell'Economia e delle Finanze – Decreto 16 settembre 2015: Accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche, per gli anni d'imposta a decorrere dal 2011. (Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 11 settembre 2015: Modifiche al decreto 9 luglio 2013 recante: «Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005 n. 198 in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada». (Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 3 luglio 2015: Regime di aiuto per progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale, ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808. (Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 3 luglio 2015: Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale. (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 7 agosto 2015: Criteri, tempi e modalità per la concessione e la restituzione di anticipazioni di liquidità agli enti locali. (Gazzetta Ufficiale n. 225 del 28 settembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 6 agosto 2015: Istituzione dello strumento di garanzia per la copertura del rischio legato alla mancata restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, previsto dai decreti 20 giugno 2013 e 15 ottobre 2014. (Gazzetta Ufficiale n. 225 del 28 settembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Istituto Nazionale di Statistica - Comunicato: Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi al mese di agosto 2015, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 225 del 28 settembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

10) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 settembre 2015: Rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai sensi della legge sull'usura. Periodo di rilevazione 1° aprile - 30 giugno 2015. Applicazione dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015. (Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11) Istituto Nazionale di Statistica - Comunicato: Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

12) Decreto legge 1 ottobre 2015, n. 154: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale. (Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legge clicca qui.](#)

13) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare - Decreto 6 agosto 2015: Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2015/573/UE, 2015/574/UE del 30 gennaio 2015 e 2015/863 del 31 marzo 2015 di modifica degli allegati del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 27 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

14) Ministero dell'Interno - Decreto 23 settembre 2015: Certificazioni di bilancio di previsione 2015 delle amministrazioni provinciali, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni. (Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

15) Ministero della Salute - Ordinanza 22 settembre 2015: Proroga dell'ordinanza 2 settembre 2014 concernente il divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche con presenza di nicotina. (Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo dell'ordinanza clicca qui.](#)